

MANOVRA DI BILANCIO 2022: OSSERVAZIONI

Presidenti, Onorevoli Senatori e Deputati, grazie per l'opportunità.

PREMESSA: la manovra di bilancio 2022 disegna il futuro del nostro Paese per i prossimi anni. Vorremmo sottolineare come l'emergenza sanitaria abbia posto in evidenza l'importanza dei **piccoli comuni** e dei territori rispetto ai modelli di vita, di lavoro e di sviluppo che favoriscono da sempre le città e i grandi agglomerati urbani. **Nei piccoli comuni** si vive meglio, si previene meglio il disagio sociale e umano, si presta maggiore attenzione ai veri bisogni delle comunità: non si parla di numeri, ma di persone. È tempo di riequilibrare il rapporto tra piccolo comune e grande città. Quando si parla di sostegni per la ripartenza, non si devono perdere di vista gli obiettivi di medio e lungo periodo. La nostra società ripartirà se sapremo dare la giusta importanza ai temi della qualità della vita e della sostenibilità ambientale e sociale, non sempre e solo alle questioni economiche e di redditività. Il PNRR deve partire dal territorio, dalle sue sentinelle, i **PICCOLI COMUNI**, e affidare al territorio e alle amministrazioni locali la scelta e la gestione dei progetti, confidando e stimolando la responsabilità diffusa sull'utilizzo delle risorse.

Siamo tutti consapevoli della drammaticità, della difficoltà e della gestione dell'epidemia, ma come rappresentanti dei **Piccoli Comuni** riteniamo doveroso segnalare, per quanto possibile e salvo ulteriori approfondimenti, alcuni aspetti critici, non secondari, della Legge di Bilancio appena varata dal Governo. E seppur consci della volontà di approvare un documento di "transizione" che trovasse concordi le forze politiche della eterogenea maggioranza, **Riteniamo necessario rilevare alcune criticità e l'urgenza di assumere alcune decisioni:**

Le norme previste sulla finanza locale e su tanti altri argomenti in parte non trovano rispondenza alle nostre aspettative. **Le molte criticità che gli enti locali di minore dimensione demografica rilevano e propongono di approfondire sono:**

- **Il fondo che viene trasferito** dallo Stato ai Comuni relativamente alla manutenzione delle strade, estremamente importante per garantire la viabilità in sicurezza, a prescindere dall'insufficienza, **riteniamo che il riparto vada fatto tenendo conto dell'estensione territoriale, del chilometraggio rete stradale, dei collegamenti interni a strade statali o provinciali;**

- **Bene il rifinanziamento del Bonus 110%**, ma la normativa indicata non consente agli abitanti dei Piccoli Comuni di accedervi in quanto la caratteristica degli immobili è quella di essere quasi interamente composta da case unifamiliari;

- **Il SismaBonus** è uno strumento molto importante per un Paese come il nostro, ma l'iter burocratico previsto è di tale complessità da renderne in molti casi impossibile l'utilizzo, specie per mettere in sicurezza gli immobili allocati nei Piccoli Comuni. Occorre pertanto pensare ad una forte semplificazione;

- **Bonus casa sulle facciate modalità da riconsiderare** per gli anni successivi

L'edilizia è ed è sempre stata un volano indispensabile per l'economia italiana. È logico tenerne conto in ogni momento. Nei piccoli centri rimane una delle poche risorse da utilizzare anche per consentire il permanere delle popolazioni nei luoghi nati e per arginarne lo spopolamento.

Rileviamo:

Art 168 il fondo per la rigenerazione urbana stanziato per i piccoli comuni può essere richiesto dai piccoli comuni in forma associata da un numero di comuni la cui popolazione superi i 15000 abitanti. È una norma inapplicabile: arrivare a 15000 abitanti a volte non bastano i comuni di una valle. Inoltre, l'iter impone scadenze per la presentazione delle domande (marzo 2022) quadro economico e crono programma sulla base di una legge sugli appalti complessa e che a quella data potrebbe essere già stravolta dalla legge delega sugli appalti. **PROPOSTA ALLEGATA**

Art 172 fondi per gli asili nido assegnati solo a quelli che hanno già gli asili sulla base dei fabbisogni standard, ma chi volesse crearne per attirare popolazione sul territorio è escluso.

Art 173 e 174 fondo per comuni in difficoltà economiche nelle regioni a statuto ordinario, ma esteso a Sicilia e Sardegna va bene, ma favorisce, a quanto pare, i soli comuni che sono in difficoltà economiche anche per l'alto rapporto dipendenti/abitanti.

Art 175 indennità dei sindaci. Troviamo incomprensibile che il contributo dello Stato venga assegnato solo se il sindaco si aumenta l'indennità, se non lo fa lo deve restituire. Questo favorisce i sindaci più benestanti che possono vantarsi di non ritirare il compenso e ingraziarsi gli elettori, mentre chi lo percepisce, magari perché deve ridurre la sua attività lavorativa, può essere accusato di fare il sindaco perché gli conviene. Secondo noi il contributo deve essere dato a prescindere ed il sindaco obbligatoriamente deve ritirare l'indennità intera. Dopo può decidere se trattenerla per le proprie spese o destinarla liberamente. Dovrebbe essere evitata questa comparazione tra chi la ritira e chi no: se è un diritto va corrisposta senza demagogia.

Art 180 fondo per lo sviluppo delle montagne ottimo. Purché poi la Corte dei Conti non intervenga **se** il comune dà contributi in denaro alle famiglie indipendentemente dal reddito; **se** affida a trattativa privata l'apertura di un negozio a chi trasferisce la residenza; **se** dà bonus spesa o benzina a chi si trasferisce nei piccoli comuni ma lavora in altro posto; **se** acquista i beni nello stesso paese a km 0, senza obbligo Consip o Mepa. **Se** non si chiariscono queste cose resta solo una bella idea che poi la burocrazia e la Corte dei Conti bloccano.

Art 182 fondo di produttività va rivisto e semplificato non basta aumentarlo sulla base del monte salari perché come sempre favorisce chi ha più personale anche in esubero. Chi ha più dipendenti ha un fondo enorme che premia anche il personale in esubero, chi ha uno o due soli dipendenti restano miserie.

Art 184 nuovo contratto del personale: come sempre, da qualche anno a questa parte, i costi del nuovo contratto sono posti a carico dei comuni. I piccoli comuni, si sa, sono in difficoltà economiche e a fatica riescono a malapena a far quadrare i conti dei servizi e, se non bastasse, devono trovare le risorse per i nuovi contratti. Bisognerebbe fare come un tempo quando lo Stato finanziava gli aumenti contrattuali.

BISOGNA CHIARIRE ALCUNE COSE se chi è in pensione può nuovamente lavorare per i comuni, gli incarichi da dare saranno spese di consulenza o di personale? In entrambi i casi se non si eliminano i vincoli lineari alle spese di consulenza e di personale non serve a nulla tale previsione. Come sempre tale personale potrà essere utilizzato solo da chi aveva un grande numero di consulenze o da chi ha tanto personale, per chi non aveva mai usato consulenze o ha poco personale tale normativa resterebbe inutilizzabile. I virtuosi perdono sempre. **PROPOSTA ALLEGATA.**

Roma, 19.11.2021

Presidente Franca Biglio

Consulenti Dottor Vito Mario Burgio, Dottor Roberto Gregori

EMENDAMENTI DA PROPORRE DA INSERIRE IN UN DECRETO LEGGE URGENTE O IN CONVERSIONE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONE

DETERMINAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE E DELLE CAPACITÀ ASSUNZIONALI NEI COMUNI, NELLE UNIONI DI COMUNI E NELLE CITTÀ METROPOLITANE

1) *L'articolo 33 comma 2 del d.l. 34 del 30 aprile 2019, convertito in legge 28 giugno 2019 e il dpcm 17 marzo 2020 non trovano applicazione nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.*

2) *Gli articoli 1 commi 557, 557-bis, 557,ter, 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.*

3) *L'art. 1 comma 562 (Limite assunzioni per gli enti fuori dal patto di stabilità) della legge 296 del 27-12 -2006 è abrogato.*

4) *Gli articoli 1 commi 557, 557-bis, 557,ter, 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.*

5) *Nei comuni con meno di 1000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni nel limite del 50% (arrotondato per eccesso) dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal DM ministero dell'interno 10 aprile 2017" (Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019);*

6) *nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni sino al 25% (arrotondato per eccesso) dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal DM ministero dell'interno 10 aprile 2017 (Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019.*

7) *Per i comuni sopra i 5000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni sino al 10% (arrotondato per eccesso) dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal DM ministero dell'interno 10 aprile 2017 (Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019.*

8) *Qualora il rapporto dipendenti popolazione previsto dal dm 10 aprile 2017 venisse ridotto in sede di rideterminazione triennale prevista dall' art. 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di cui ai commi 2 -4 e 5 non possono essere considerati esuberanti.*

MOTIVAZIONI: i piccoli comuni virtuosi sono in una situazione disperata: L'attuale norma in materia di assunzioni, favorisce pertanto i comuni che hanno generato esuberanti o fra il personale a tempo indeterminato, o fra quello a tempo determinato, o in entrambi i casi e penalizza i comuni che hanno avuto una spesa di personale ridotta.

Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo e che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. (Cesare Pavese)

OGGETTO: testo unificato in materia di rigenerazione urbana. Audizione 19.11.2021

In primo luogo lo scrivente intende esprimere soddisfazione nel constatare che la problematica del consumo suolo è stata finalmente affrontata con una corposa politica di investimenti in materia di rigenerazione urbana: ciò che era indispensabile affinché si garantissero assieme il contenimento dell'edificazione di aree non ancora urbanizzate ed il soddisfacimento delle esigenze delle varie comunità.

Posta questa premessa positiva, al fine di una ottimizzazione delle ricadute potenzialmente prevedibili per effetto dell'operatività della disciplina in questione, si rappresentano una serie di problematiche che sono ritenute meritevoli di riconsiderazione.

I)

In primo luogo, suscita una certa preoccupazione la residua complessità degli adempimenti che sono richiesti alla scala regionale e comunale per rendere operative le possibilità di finanziamento previste.

Considerando in particolare la situazione operativa dei molti piccoli e piccolissimi comuni, si rischia di rendere problematica la effettiva partecipazione ai considerevoli incentivi previsti di una parte rilevante del territorio nazionale.

A tal fine, sarebbe auspicabile che, sin dalle disposizioni di principio dettate per la disciplina attuativa che dovrà essere manata dalla Regione sia prevista:

a) la valorizzazione delle previsioni pianificatorie che già nei Piani Regolatori vigenti hanno disciplinato interventi di recupero e riconversione del patrimonio edilizio dismesso od incongruo (il testo attuale parla in merito solo delle previsioni regionali in materia di rigenerazione). In tali fattispecie dovrebbe prevedersi che basti un atto ricognitivo/confermativo del Consiglio per rendere operativa la possibilità di accedere ai programmi di intervento previsti

b) nelle situazioni in cui le previsioni di cui al punto precedente fossero manchevoli o comunque insufficienti e per interventi organici di rigenerazione resi possibili in forza delle risorse ottenibili, occorrerebbe prevedere che basti una motivata delibera consiliare per attivare le procedure, delibera che non necessariamente comporti l'attivazione di una variante che richiede tempi e costi spesso impedienti, garantendo poi l'effettiva attuazione degli interventi eventualmente finanziati con procedure in deroga od accordi di programma mirati.

Ciò è praticabile anche nel caso vengano delineati interventi che ricomprendano più proprietà che non è detto siano totalmente disponibili/ interessate: basta che si estenda espressamente l'applicabilità dell'istituto del comparto di cui alla legge 1150/1942 agli interventi in questione anche prescindendo dall'attivazione di un PP.

II)

In secondo luogo è forte il timore che le risorse del fondo attivato siano in realtà destinate a considerevoli interventi di rigenerazione che possono essere gestiti solo da grandi imprese tagliando fuori il grosso del settore edile rappresentato da piccole e medie imprese.

In tal senso sarebbe opportuno che venga formalizzata, nelle disposizioni che delegano le regioni a dettare le norme attuative ed i comuni a definire i programmi di intervento, la sottolineatura di prestare attenzione a tale esigenza prevedendo anche, auspicabilmente, procedure semplificate per interventi di non considerevole entità.

III)

Un tema problematico appare di decisiva rilevanza: una opportuna definizione del consumo suolo. Sarebbe immotivato ma soprattutto inopportuno che fosse equiparata la impermeabilizzazione di un'area già urbanizzata, specie pertinenza cortiliva di edifici esistenti, con la urbanizzazione di un'area agricola vergine con interventi di nuovo impianto. Solo questi ultimi devono essere considerati ai fini del conseguimento dell'obiettivo del consumo zero al 2050.

Diversamente operando si contrasterebbe una ragionevole densificazione del tessuto urbano con l'utilizzo degli spazi fisici inedificati ma comunque definitivamente sottratti al possibile uso agronomico utilizzabili come primo strumento di effettivo contenimento dell'espansione urbana.

Occorre anche prestare attenzione a non gravare di oneri compensativi interventi di rigenerazione del tessuto edilizio inutilizzati o degradati che rischierebbe in tal modo di essere resi più complessi o addirittura compromessi.

A tal fine si ritiene che debba essere introdotta una disciplina differenziata relativa all'utilizzo di aree già urbanizzate specie se inserite nel tessuto edificato esistente rispetto a quella applicata alle aree vergini.

In ogni caso, posto che l'obiettivo dichiarato è il consumo suolo zero al 2050 e non alla data di approvazione della legge, appare indispensabile che vengano previste disposizioni applicative delle politiche perseguite nella fase transitoria. In gioco vi sono le previsioni di nuova edificazione previste dai Piani regolatori, previsioni che devono essere gestite con attenzione anche ai legittimi diritti consolidati, magari prevedendo regimi perequativi particolari, ma non certo sterilizzate del tutto.

Si confida in una positiva considerazione delle criticità evidenziate e, ringraziando dell'attenzione, si porgono distinti saluti.

Roma, lì 19 Novembre 2021

La Presidente

Franca Biglio